

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3160

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2004

—————

Modifica all’articolo 167 del codice civile in materia di
costituzione del fondo patrimoniale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge di riforma del diritto di famiglia - legge 19 maggio 1975, n. 151 - ha, tra gli altri istituti, modificato la disciplina relativa ai rapporti patrimoniali dei coniugi.

Ai fini del presente disegno di legge, si evidenzia, in particolare, quanto disposto dall'articolo 167 del codice civile che reca disposizioni relative alla costituzione del fondo patrimoniale (che nella collocazione del codice ha sostituito la normativa del patrimonio familiare). Esso consiste in un complesso di beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito), che ciascuno o ambedue i coniugi, oppure un terzo (come stabilito nel primo comma dell'articolo) destinano al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per lo scopo menzionato non può, pertanto, essere intesa come adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge.

La *ratio* dell'istituto è, dunque, quella di un vincolo posto, nell'interesse della famiglia, su una massa di beni.

Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza (Cass. civ. 7 gennaio 1984, n. 134), vi sono ulteriori effetti del fondo, tra i quali merita attenzione, « ... in tema di esecuzione, il disposto dell'articolo 170 del codice civile - nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 - per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che, quindi, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151

del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotati, nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.».

Nel corso degli anni, tuttavia, le finalità originarie dell'istituto in esame sono state in larga parte disattese. Nella prassi, infatti, il fondo patrimoniale risulta essere stato assai raramente utilizzato per le iniziali funzioni solidaristiche legate ai bisogni della famiglia, ad esso attribuite dal codice civile.

Invero, sovente accade che il fondo venga costituito successivamente al sorgere del credito e per finalità strumentali, che si discostano dalla causa tipica che l'ordinamento attribuisce al negozio.

Per altro verso, va evidenziato che il soddisfacimento delle necessità della famiglia è comunque assicurato dall'obbligo incombente ai coniugi di provvedere ai bisogni della prole e, quindi, della famiglia medesima.

Il presente disegno di legge reca una modifica parziale dell'articolo 167 del codice civile, finalizzata a garantire e a preservare lo scopo e la giusta destinazione dell'istituto.

Si faccia l'esempio di un proprietario di uno o più immobili che chiede e ottiene un prestito da un istituto di credito, garantendo la solvibilità con i propri beni.

Se a costui si consentisse di cautelarsi da preordinate insolvenze e conseguenti azioni esecutive, mediante successiva costituzione di un fondo patrimoniale, si permetterebbe un espediente meramente elusivo e lesivo dei diritti dei creditori.

Per tali motivi, la modifica introdotta con la novella che si propone prevede che la costituzione del fondo patrimoniale pos-

sa avvenire solo da parte di terzi, escludendo, in tal modo, la titolarità in capo ai coniugi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 167 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Può essere costituito un fondo patrimoniale da parte di un terzo, anche per testamento, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia beneficiaria.»;

b) al secondo comma, le parole «, effettuata dal terzo,» sono soppresse.